

Decisione n. 13 del 08.09.2015

OGGETTO:

Sig. (OMISSIS) / Comune (OMISSIS)

**– Richiesta di riesame ex art. 25 L.
241/90**

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza del 13.08.2015, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 18.08.2015 al n. 2070, con la quale il Sig. (OMISSIS), in qualità di componente della R.S.U. del Comune (OMISSIS) e del relativo Coordinamento, ha richiesto al Difensore civico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego parziale opposto dall'Amministrazione Comunale di (OMISSIS) relativamente alla richiesta di accesso volta ad ottenere l'estrazione di copia di tutti gli atti ed i documenti relativi alle somme erogate, a vario titolo (retribuzione ordinaria, produttività, ecc.), ai dipendenti comunali vincitori del concorso (OMISSIS)", unitamente ad ulteriore documentazione, sempre relativa al personale sopra indicato;

VISTA la nota, prot. n. 2075-201511506 del 19.08.2015, con la quale lo scrivente, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto all'Amministrazione Comunale di (OMISSIS) di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine di 20 gg dal ricevimento della stessa per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che il suddetto Ente non ha fornito riscontro nel termine sopra assegnato;

RILEVATO che la richiesta di accesso agli atti in disamina, nella sua formulazione, appare carente di qualsivoglia motivazione comprovante l'interesse giuridico all'ostensione, non potendosi, per ovvi motivi, corredare l'istanza originaria di accesso, delle motivazioni solo successivamente poste a fondamento della domanda di riesame – l'art. 25 L. 241/90 dispone l'accertamento della legittimità o meno del diniego con riferimento all'istanza di accesso nella sua formulazione originaria -;

CONSIDERATO tuttavia che, per costante elaborazione giurisprudenziale, l'istanza di accesso deve riferirsi a specifici atti e documenti riconducibili, direttamente o indirettamente, al richiedente per la tutela di una espressa posizione giuridicamente rilevante e non tradursi in un controllo generalizzato finalizzato alla ricerca di un vizio dell'agire amministrativo (*TAR Sicilia-Palermo, Sez II sentenza n° 757 del 06.06.2008, Sez. IV sentenza n° 1122 del 02.03.2000, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.01.2011*);

PRESO ATTO, conseguentemente, che l'estrema genericità e indeterminatezza dell'istanza determina la non configurabilità, in capo al richiedente, di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto di accesso, traducendosi, bensì, in un ingiustificato controllo generalizzato sull'attività amministrativa condotta dal Comune di (OMISSIS);

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il combinato disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 e all'art. 3, comma 1, del D.lgs n. 195/2005;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di non accogliere la richiesta di riesame presentata dal Sig. (OMISSIS), in qualità di componente della R.S.U. del Comune (OMISSIS) e del relativo coordinamento, volta ad ottenere l'estrazione di copia di tutti gli atti ed i documenti relativi alle somme erogate, a vario titolo (retribuzione ordinaria, produttività, ecc.), ai dipendenti comunali vincitori del concorso "(OMISSIS)", unitamente ad ulteriore documentazione sempre relativa al personale sopra indicato
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente e all'Amministrazione Comunale di (OMISSIS);
3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del suddetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso con lettera raccomandata A.R. all'interessato e allo scrivente, ai fini della decorrenza dei termini di cui al comma 5 del predetto articolo.

Il Difensore civico regionale
Avv. Nicola Sisti

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.